

RISOLUZIONE N. 123/E



Direzione Centrale Normativa

OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'Amministrazione finanziaria - Individuazione dell'ufficio competente a trattare le istanze di rimborso di cui all'art. 38 del DPR n. 602 del 1973 nelle ipotesi di mutamento del domicilio fiscale del contribuente

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 38 del DPR n. 602 del 1973, è stato esposto il seguente

QUESITO

Con il presente quesito l'Ufficio Gestione Tributi della Direzione Regionale della ... evidenzia la rinnovata attualità del problema della corretta determinazione dell'Ufficio competente a trattare le istanze di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il dubbio in merito alla competenza è sintetizzabile se sia competente l'ufficio dove il contribuente ha il domicilio fiscale al momento della richiesta di rimborso oppure (naturalmente in caso si tratti di un diverso ufficio) quello competente per l'anno di imposta a cui si riferisce il rimborso.

L'Ufficio Gestione Tributi ha sempre aderito a questa ultima interpretazione, facendo riferimento all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, nel prevedere le attribuzioni degli ex Uffici delle imposte, stabilisce che la competenza sul controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, la liquidazione delle imposte o maggiori imposte e l'attività di vigilanza sull'osservanza delle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi

dovute spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata.

In tal modo l'annualità sarebbe sottoposta al controllo dallo stesso Ufficio, sia sotto il profilo dell'accertamento che sotto quello del riconoscimento del rimborso che non possono essere efficacemente separati.

Poiché restano difformità di interpretazione rispetto ad Uffici di altre regioni, a seguito di casi verificatisi di recente, in cui la società contribuente ha richiesto contemporaneamente il rimborso a più Uffici ed ha quindi instaurato il contenzioso presso più Commissioni Tributarie, il richiedente ritiene utile un'espressa indicazione da parte degli Uffici Centrali, anche in considerazione delle indicazioni presenti sul sito internet (Agenzia delle Entrate - Richiesta di rimborso generico - Rimborsi su istanza), che fanno riferimento "all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta ...".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La soluzione prospettata dall'Ufficio Gestione Tributi della Direzione Regionale della ... è insita nel corpus del quesito, ove chiarisce di essersi sempre attenuto ad un criterio di individuazione legato all'ufficio competente per l'anno di imposta a cui si riferisce il rimborso.

PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA

L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che è competente ad effettuare l'attività di controllo sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ad operare la

vigilanza sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri adempimenti concernenti le imposte sui redditi, nonché ad applicare le relative sanzioni, l'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è "il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata".

In materia di rimborso dei versamenti diretti, l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che l'ufficio al quale presentare la relativa istanza, entro 48 mesi dalla data del pagamento, è "l'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento".

Con risoluzione n. 123/E del 22 aprile 2002 è stato chiarito che in seguito alla soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette - intervenuta con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2001 – la competenza a trattare le istanze di rimborso di cui all'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 spetta "all'ufficio locale territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell'istanza stessa".

La predetta competenza è stata confermata dalla risoluzione n. 25/E del 30 gennaio 2008.

Tale interpretazione dell'art. 38 del DPR n. 602 del 1973 muove dal presupposto che il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell'istanza di rimborso coincida con il domicilio fiscale dello stesso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi cui si riferisce il versamento effettuato.

In sostanza, in forza delle richiamate disposizioni, l'ufficio competente a gestire l'accertamento ed il controllo sull'annualità in causa, individuato dall'art. 31 del DPR n. 600 del 1973, è lo stesso che, in base dall'art. 38 del DPR n. 602 del 1973, è competente anche a ricevere e vagliare l'istanza di rimborso.

Le istruzioni impartite con le risoluzioni n. 25/E del 2008 e n. 123/E del 2002 non sono, invece, riferibili alle differenti ipotesi in cui il domicilio fiscale del

contribuente alla data di presentazione dell'istanza di rimborso sia diverso dal domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità cui si riferisce il versamento.

In tal caso, si ritiene che l'ufficio competente a ricevere l'istanza di rimborso debba essere individuato in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ai quali genera il rimborso, così come previsto dall'art. 31 del DPR n. 600 del 1973.

Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l'istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest'ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura avente competenza in base alle indicazioni sopra fornite.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

IL DIRETTORE CENTRALE